

Circolare informativa n° 01 - Torino, 11 gennaio 2016

APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA': PROVVEDIMENTI DI INTERESSE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE

La Legge di Stabilità 2016 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 15 Ottobre, è stata convertita nella LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70).

Di seguito si indicano i principali provvedimenti di interesse per il settore agricolo ed agroalimentare.

ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI (Art.13)

Viene ampliato il perimetro delle esenzioni IMU sui terreni agricoli. Per effetto delle nuove disposizioni sono esentati dall'IMU:

- a) **I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati sulla base dei criteri indicati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.** Tale circolare disciplinava i criteri per l'esenzione ICI dei terreni agricoli e oltre ad individuare le zone montane o collinari di esenzione chiarisce che per i comuni "parzialmente delimitato" l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.
- b) **I terreni agricoli che, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.**
- c) **I terreni agricoli ubicati nelle isole minori indipendentemente dal fatto che siano posseduti o condotti da parte di specifici soggetti.**
- d) **I terreni agricoli con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile indipendentemente dalla loro ubicazione.**

Per quanto concerne i fabbricati rurali, ricordiamo che con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 708, Legge 147/2013) si era già specificato che tali fabbricati sono esenti da IMU.

Si fa notare che la norma in oggetto determina la **conseguente imponibilità ai fini IRPEF dei redditi dominicali** relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all'IMU.

Infatti, in base agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni non affittati, per la componente dominicale (cosiddetto effetto di sostituzione IMU/IRPEF; si

vedano la circolare 11/E del 21 maggio 2014, la circolare n. 3/DF del 2012 e la circolare n. 5/E del 2013).

RICOMPOSIZIONE FONDARIA (art.1, comma 57)

Il comma 57 esenta dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

Ai sensi dell'articolo 5-bis del D.lgs. n. 228/2001, infatti, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le esenzioni fiscali riguardanti l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

L'articolo 10 del D.lgs. n. 23 del 2011 (c.d. federalismo municipale) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, introducendo un'aliquota unica, pari al 9 per cento, per tutti i trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota del 2 per cento. La norma ha quindi soppresso tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, ivi inclusa quella in commento, anche se previste in leggi speciali.

La norma introdotta in sede di legge in esame è volta quindi a ripristinare le esenzioni citate.

ESENZIONE IRAP IN AGRICOLTURA (art.1, commi 70 -72)

I commi dal 70 al 72 dell'articolo riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti.

In particolare, all'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 446, volto ad esplicitare coloro che non sono soggetti passivi dell'imposta, viene aggiunta la lettera c-bis, che contiene il seguente elenco:

1. Soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del TUIR ovvero:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non

Circolare informativa n° 01 - Torino, 11 gennaio 2016

eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività dirette (come specificato dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile), alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

2. soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*cooperative forestali*);

3. *cooperative agricole di conferimento, della piccola pesca e loro consorzi* descritte all'articolo 10 del DPR n. 601/1973.

La norma attuale non prevede espressamente le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono beni o effettuano servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico.

L'Alleanza delle Cooperative Italiane settore Agroalimentare ha tentato di far emendare il testo del disegno di legge al fine di rendere esplicita tale esenzione anche per queste cooperative. Sebbene non sia stato possibile modificare il testo come sperato, la Camera, su preciso impulso dell'Alleanza, ha tuttavia approvato un ordine del giorno con il quale impegna il Governo a "valutare l'opportunità di chiarire con il primo provvedimento utile che le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ivi incluse quelle che forniscono beni o servizi per lo sviluppo e la cura di un ciclo biologico, sono tra le imprese operanti nel settore agricolo che beneficiano dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive".

Forti di questo atto di indirizzo politico e in base al dibattito sviluppatosi in sede di esame dell'emendamento proposto dalla Organizzazione, è intenzione attivarsi affinché un successivo provvedimento chiarisca che l'esenzione è applicabile anche a questa tipologia di cooperative.

Si ricorda, infine, il grande risultato ottenuto nell'evitare che la copertura finanziaria di questa misura fosse trovata attraverso una modifica della normativa sul regime IVA speciale in agricoltura: inizialmente, infatti, le intenzioni del legislatore erano quelle di trovare le risorse necessarie inibendo la possibilità di utilizzare il regime speciale di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 ai soggetti con un volume di affari superiore ai due milioni di euro. Qualora tale previsione si fosse concretizzata avrebbe comportato

una grande perdita di liquidità per le cooperative ed i loro soci in particolare nelle filiere in cui tale regime viene utilizzato (vitivinicolo, avicolo e suinicolo).

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE (art.1, comma 128)

Il comma 128 che estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. Reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

La disposizione è stata sostenuta da Fedagri Confcooperative a seguito delle segnalazioni fornite dai consorzi forestali che spesso operano con la pubblica amministrazione. Con tale previsione gli effetti del così detto Split payment verso i consorzi dovrebbero essere calmierati almeno in parte: infatti si consente al Consorzio di non essere costretto a pagare l'IVA ai consorziati senza incassarla dall'Ente.

PROROGA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art.1, commi 178- 181)

I commi 178 - 180 prevedono, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. Per il settore agricolo, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai commi 179 e 180.

Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

Il comma 179 dispone che lo sgravio si applichi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari ivi indicati, i quali sono distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli.

Per questi ultimi, si esclude il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti

Circolare informativa n° 01 - Torino, 11 gennaio 2016

risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo).

Riguardo alla prima fattispecie di esclusione, si rileva che la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 dell'INPS fa riferimento ai rapporti a tempo indeterminato ricorrenti nell'anno precedente presso i soli datori di lavoro agricolo. Lo sgravio nel settore agricolo è riconosciuto, secondo le modalità, il monitoraggio e le relazioni di cui al comma 180, fino al raggiungimento dei limiti finanziari summenzionati ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Permane la previsione il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previsti dalla normativa vigente; a tal riguardo ricordiamo il Messaggio Inps n. 6533 del 23 ottobre 2015 e relativo parere del Ministero del Lavoro in cui si chiarisce che i benefici previsti per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato di cui alla precedente legge di stabilità non sono cumulabili con gli sgravi contributivi previsti per le zone svantaggiate e montane di cui all'articolo 9 della legge n. 67/1988.

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY (art.1, commi 370-371)
Il comma 370 prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy.

Si ricorda che il Piano è stato adottato con il D.M. 13 marzo 2015, mentre la dotazione finanziaria di ciascuna azione prevista è stata ripartita dal decreto ministeriale 7 aprile 2015.

Più in particolare gli obiettivi del Piano sono:

- incrementare il volume dell'export, espandendo la presenza internazionale;
 - aumentare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in esportatrici abituali;
 - cogliere le opportunità legate alla crescita della domanda globale e all'incremento della classe media nei mercati emergenti;
 - accrescere la capacità di intercettare investimenti esteri.
- Inoltre il piano è articolato in complessive 10 misure, di cui

5 da attuarsi in Italia (Potenziamento grandi eventi in Italia, Voucher Temporary Export Manager, Formazione Export Manager, Roadshow per le PMI, Piattaforma E-Commerce per le PMI) e 5 all'estero (Piano GDO, Piano speciale Mercati d'Attacco – es. USA -, Piano "Road to Expo", Piano comunicazione contro Italian Sounding, Roadshow attrazione investimenti).

L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia, con cui il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi da raggiungere. Con la delibera n. 230 del 27 gennaio 2015, e l'Agenzia ha approvato alcuni progetti per l'attuazione parziale del Piano.

Il comma 371 prevede la allocazione di 300 milioni di euro presso il Fondo di dotazione dell'istituto di mediocredito centrale (Mediocredito) per finalità connesse da attività di credito all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

RIAPERTURA TERMINI PER LE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (art.1, comma 454)

Il comma 454 differisce una serie di termini per consentire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51.

In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016 il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51).

FONDO NAZIONALE DELLA MONTAGNA (art.1, comma 761)

Viene **autorizzata una spesa di 5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

RINNOVO PARCO MEZZI AGRICOLI (art. 1, commi 862-863)

Viene istituito un fondo con dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e 35 per il 2017 destinato a finanziare l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchine agricole e forestali e trattori agricoli, caratterizzate da soluzioni innovative per quanto concerne l'abbattimento di emissione di inquinanti e la riduzione del rumore. Al fondo possono

Circolare informativa n° 01 - Torino, 11 gennaio 2016

accedere le micro e piccole imprese operanti nella produzione agricola primaria.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FISCALE APPLICABILE AL SETTORE AGRICOLO (art. 1, commi 905 - 917)

Il comma 905, innalza dal 12 % al 15 % l'aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Il comma 906 prevede che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applichino anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.

Inoltre, al comma 907 si estendono al coniuge o ai parenti in linea retta — purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi — le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti nella fissazione in misura fissa dell'imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell'1 per cento dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Il comma 908 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario - attualmente fissata all'8,8 % - in misura non superiore al 10 %. Inoltre per il 2016 è prevista la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili alla cessione di animali vivi di specie bovina in misura non superiore al 7,70% e della specie suina in misura non superiore all'8%.

Il comma 909, modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n.228/2012, fissa nel 30 % - in luogo dell'attuale 7 % - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Il comma 910, sostituendo il comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, stabilisce i criteri da utilizzare a regime per individuare le attività produttive di reddito agrario.

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.

Il comma 914 stabilisce che, a valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della n. 289/2002, ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.

Il citato Fondo di investimento nel capitale di rischio è stato istituito al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari; per la gestione del Fondo l'ISMEA è stato autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio.

Il comma 915 riduce di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni per l'anno 2017 e di 8 milioni per l'anno 2018 la dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/2014 (Campolibero).